



REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE TURISMO - SPORT - PARCHI
SETTORE PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO REGIONALE LA MANDRIA

Legge Regionale 21 agosto 1978, n. 54

PIANO D'AREA

II VARIANTE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 620-3606 del 28 febbraio 2000

RELAZIONE INTRODUTTIVA

PROCEDIMENTO, EFFETTI, VALIDITÀ ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano d'Area del Parco regionale la Mandria è formato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, "Istituzione del Parco regionale la Mandria", secondo le disposizioni e le procedure stabilite dall'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, "Nuove norme in materia di aree protette" e dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Il Piano d'Area costituisce il Piano per il Parco di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il Piano d'Area, a norma dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici", esplica i suoi effetti come strumento di tutela ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1984, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi normati dal Piano, sono subdelegate ai Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, a norma della legge regionale 5 dicembre 1989, n. 20.

Le indicazioni contenute nel Piano d'Area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione; il Piano sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i.

Il Piano ha validità a tempo indeterminato e ad esso possono essere apportate periodiche modifiche.

Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area protetta e l'Ente di gestione ha l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione nell'attuazione delle previsioni di Piano, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene nominando un Commissario straordinario a norma dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Ente di gestione, relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta Regionale interviene a norma dell'articolo 20, comma 2 e 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con lo scioglimento degli Organi dell'Ente di gestione e con il relativo commissariamento.

Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa del presente Piano e per l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale".

Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 delle Norme di attuazione sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, "Istituzione del Parco regionale La Mandria".

Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale sono punite con le sanzioni di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e/o con le sanzioni amministrative e penali di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive".

Le violazioni alle norme di carattere ambientale, paesistico, forestale ed agricolo, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.

Le violazioni alla Normativa di Piano possono comportare altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici".

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", qualora la violazione abbia determinato un "danno ambientale", su azione promossa dallo Stato o dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, esso deve essere risarcito nei confronti dello Stato.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI PIANO

Questo documento costituisce la seconda Variante al Piano d'Area del Parco regionale La Mandria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 441-6439 del 28 luglio 1983 e variato una prima volta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 999-2216 del 16 febbraio 1989.

La necessità di un ulteriore adeguamento del Piano è nata non a caso in concomitanza con la promulgazione della legge regionale che ha trasformato il soggetto gestore da Azienda regionale dei Parchi suburbani (legge regionale 25 giugno 1976, n. 32) in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo (legge regionale 7 giugno 1993, n. 24).

Questa trasformazione, dovuta alla necessità di adeguarsi alle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree protette", assume un significato ben più profondo sancendo formalmente il mutamento, già nei fatti in atto da tempo, degli obiettivi gestionali del Parco e quindi delle sue attività e delle sue strutture.

Si è inteso superare, con ciò, le ambiguità e le contraddizioni tra una struttura aziendale che aveva ereditato i metodi e gli obiettivi produttivi delle precedenti gestioni della Tenuta e le finalità definite dall'articolo 4 della legge regionale istitutiva, volte a salvaguardare e valorizzare, in primo luogo, l'unità ambientale e storica della ex Tenuta Reale ed a promuovere forme compatibili di fruizione. In questa nuova logica le attività gestionali non sono più fini a se stesse ma divengono compatibili nella misura in cui costituiscono strumenti per raggiungere gli obiettivi definiti dalla legge regionale istitutiva.

La presente Variante del Piano d'Area si fonda su queste considerazioni e sull'esigenza di indirizzare le attività dell'Ente di gestione per il pieno raggiungimento delle finalità istitutive come elencate all'art. 4 della l.r. 54/78 e di seguito riportate:

- a) salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale, dal "Parco Basso", dai "Quadrati", dal Borgo Castello della Mandria e dalla Tenuta ex riserva reale di caccia, nonché i singoli immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale;
- b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse storico, culturale, ambientale e paesistico;
- c) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici;
- d) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;
- e) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti;

In relazione a tali finalità istitutive assumono particolare importanza:

- a) - la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica delle aree dove sono localizzate attività improprie e/o dove è necessario riorganizzare il sistema degli accessi e dei parcheggi, con particolare attenzione all'area di proprietà regionale ed alle aree del Parco Basso e dei Quadrati; in queste ultime aree è prevista la ricostituzione della connessione tra il Castello di Venaria Reale ed il Borgo Castello della Mandria attraverso il Ponte Verde, secondo il disegno originario, sviluppatosi tra il '600 ed il '700 ad opera principalmente degli architetti Amedeo di Castellamonte, Michelangelo Garove e Filippo Juvarra;
- la riorganizzazione complessiva dell'accessibilità al Parco ed al Castello di Venaria Reale, mediante la previsione di collegamenti stradali e di parcheggi, il potenziamento e lo sviluppo dei collegamenti su rotaia e la diversificazione dei punti di accesso e dei relativi servizi;
- il recupero, la valorizzazione e l'utilizzo della "Venaria Reale", intesa come complesso monumentale unitario costituito dal Castello di Venaria Reale e dal Parco della Mandria con il Borgo Castello e le Cascine;
- b)- la realizzazione e la riqualificazione delle infrastrutture per la fruizione;
- la riorganizzazione dell'accessibilità al Borgo Castello, attraverso la regolamentazione dell'accesso veicolare al fine di limitarlo ai mezzi di servizio, degli operatori e dei residenti, la pedonalizzazione dell'area del Borgo Castello, l'organizzazione di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale per l'accesso dei visitatori;
- la riorganizzazione delle attività di gestione e fruizione e lo sviluppo di attività ricettive e culturali nelle aree e negli edifici di proprietà regionale, che devono essere recuperati all'uso pubblico;
- c) - l'orientamento e l'incentivazione delle attività agricole sui terreni privati al fine di ricostituire un paesaggio agrario ecologicamente e paesaggisticamente più diversificato;
- il contenimento dell'attività edilizia di nuovo impianto e la riqualificazione degli edifici esistenti e delle aree di pertinenza attraverso misure di incentivazione;
- la riqualificazione delle aree caratterizzate da varie forme di degrado e disordine urbanistico: aree industriali e/o artigianali, aree miste in cui si contrappongono impianti produttivi ed edifici residenziali;
- il mantenimento e la riqualificazione di corridoi ecologici interni all'area protetta, ma soprattutto ai suoi margini per garantire collegamenti paesaggistici e naturalistici con i territori circostanti ed evitare il rischio di insularizzazione del Parco;
- la individuazione e la valorizzazione delle aree di particolare interesse naturalistico;

- d) - la revisione degli indirizzi selvicolturali, orientando la gestione forestale a ricostituire la polifunzionalità dei boschi;
- e) - la riorganizzazione dell'allevamento dei bovini e degli equini nella proprietà regionale, finalizzandolo alla manutenzione delle superfici a prato e prato-pascolo, alla conservazione delle razze in via di estinzione per quanto riguarda in particolare i bovini ed a mantenere la presenza di un'attività storicamente e funzionalmente significativa degli usi della ex Tenuta Reale;
- l'avvio di forme di agricoltura ecocompatibile, anche in attuazione dei Regolamenti CEE e dei relativi programmi regionali di attuazione.

LE LINEE DELLA VARIANTE DI PIANO

Per l'esigenza prioritaria di conservare e ripristinare i valori ambientali, paesaggistici e storici dell'Area attrezzata, in essa è previsto un rigido contenimento dell'attività edilizia (nuove costruzioni), limitandola alle esigenze connesse con la sorveglianza e la fruizione. E' inoltre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e modesti ampliamenti fino a 25 mq dei fabbricati residenziali esistenti, nonché modesti ampliamenti degli edifici di servizio ai Campi da Golf, condizionati alla riqualificazione complessiva delle relative strutture ed aree di pertinenza.

Non ammettendo la costruzione di nuovi edifici residenziali e limitando la possibilità di cambio di destinazione d'uso esclusivamente nel caso delle cascine abbandonate o dismesse dall'attività agricola e degli immobili di proprietà regionale per attività funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive, si intende impedire l'aumento del carico antropico nell'Area del Parco più interessante e delicata.

E' previsto il recupero edilizio ed il restauro degli immobili di proprietà regionale e la riqualificazione delle loro pertinenze, per consentirne l'utilizzo museale legato alla storia ed alle attività della Mandria, per ospitare qualificate attività didattiche, di fruizione, di gestione, espositive e ricettive, funzionali alla creazione di un Centro sulla natura ed il paesaggio con attività espositive, museali, di studio. E' previsto inoltre un qualificato recupero a fini ricettivi degli appartamenti già utilizzati dal Marchese Medici del Vascello al Borgo Castello ed il recupero del Castello dei Laghi, destinato a sede di rappresentanza istituzionale e foresteria.

I singoli immobili, in relazione alle loro caratteristiche storiche, strutturali e di ubicazione, dovranno essere attrezzati per fornire servizi specializzati ed ospitare attività diversificate, comunque compatibili con la realtà della Mandria, le quali potranno essere eventualmente concesse in gestione a privati: ricettività, allevamento cavalli, educazione ambientale, formazione professionale nelle materie connesse con la natura ed il paesaggio, ecc. Il recupero a finalità pubbliche degli immobili di proprietà regionale comporterà la limitazione della residenza esclusivamente ad esigenze di sorveglianza, gestione e manutenzione.

Il documento allegato "Indirizzi per l'utilizzo e la valorizzazione della Venaria Reale" fornisce, oltre al quadro delle destinazioni previste per gli immobili di proprietà regionale, anche ipotesi di utilizzo delle strutture del Castello di Venaria Reale, le quali potranno ospitare, oltre ad attività museali ed espositive, anche un polo permanente per la conservazione dei beni culturali con attività di ricerca e formazione di personale specializzato ai vari livelli professionali.

Tali destinazioni sono sviluppate e puntualizzate nell'ambito del "Progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria", presentato per il finanziamento nell'ambito della Misura 2.3 "Valorizzazione del patrimonio culturale" dell'Obiettivo 2 del Regolamento CEE 2081/93; il progetto, coerentemente con la presente Variante di Piano, definisce ipotesi di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo Castello.

Per migliorare l'accessibilità ed orientare la fruizione da parte dei visitatori, è previsto il potenziamento e l'infrastrutturazione dell'accesso del Cannello di Druento e la riorganizzazione dell'Area del Parco Basso al fine di recuperarne l'unità paesistica ed il valore storico di principale punto di accesso al Parco, ora gravemente compromessi dal sovrapporsi di usi impropri, industriali, commerciali, residenziali, sportivi e dalla impossibilità di gestire l'afflusso dei visitatori, spesso in numero eccezionale.

Per la riqualificazione dell'Area del Parco Basso è inoltre prevista l'eliminazione del traffico veicolare dei visitatori e di quello diretto agli edifici industriali e commerciali da Viale Carlo Emanuele II; i parcheggi saranno realizzati nelle zone adiacenti e potranno essere attrezzati con servizi per i visitatori che nella Cascina del Parco Basso, adeguatamente ristrutturata, troveranno uffici di informazione, affitto biciclette, locali di ristoro, ecc.; l'accesso a tale Cascina dai parcheggi potrà essere facilitato con la realizzazione di un ponte sul Torrente Ceronda.

La rilocalizzazione delle attrezzature sportive del Comune di Venaria e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico delle altre attività estranee alle finalità istitutive del Parco presenti nel Parco Basso consentirà di recuperare l'unità storico-ambientale e paesaggistica dell'area.

In armonia con quanto stabilito dall'Accordo di programma quadro riguardante il Progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 10 settembre 1999, al fine di consentire il coordinamento progettuale di tutti gli interventi relativi ai parcheggi nelle zone del Parco Basso, dei Quadrati e nelle aree attigue alla Reggia, è stato previsto un limitato ampliamento della zona di pre-Parco in corrispondenza di una delle aree individuate a parcheggio, racchiusa fra il centro storico di Venaria Reale, il Torrente Ceronda e la via Amedeo di Castellamonte. Tale ampliamento è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente variante di Piano, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i.

Presso il Cannello di Druento, in Zona di Preparco, è prevista, anche attraverso il recupero di edifici industriali ed artigianali, la realizzazione di spazi per attività culturali, sportive, ricreative e di parcheggi (in sponda destra del Torrente Ceronda); è inoltre previsto il recupero della Cascina dell'Istituto Zooprofilattico per accogliere attività connesse con la vigilanza e la fruizione del Parco (informazioni, affitto biciclette, ristoro, ecc.), la realizzazione di piste ciclabili e pedonali e la riqualificazione naturalistica delle sponde del Torrente Ceronda.

Al fine di consentire la fruizione della Tenuta dei Laghi, di recente acquisizione al patrimonio regionale, è stato previsto un nuovo accesso pedonale e ciclabile in prossimità della Cascina Oslera, presso la quale saranno svolte attività di accoglienza e di informazione per il pubblico, nonché attività complementari a quelle previste per il Castello dei Laghi.

Sono confermati, quali punti di accesso minori attrezzati con piccoli parcheggi, l'ingresso della Bizzarria, quello dei Tre Cancelli e quello della Cascina Brero.

Premesso che il problema dell'accessibilità al Parco ed al Castello di Venaria Reale potrà essere affrontato anche realizzando piste ciclabili di collegamento con Torino, con la Stazione ferroviaria di Venaria ed i Comuni circostanti, nonché con il prolungamento della linea di metropolitana leggera N. 3 dalle Vallette al Castello, è evidente che esso potrà risolto soltanto con l'individuazione di una viabilità alternativa all'attraversamento del centro storico di Venaria Reale. Le soluzioni proposte dovranno essere sottoposte a studi di compatibilità ambientale, restando inderogabile l'esigenza di preservare l'unità storico-paesistico-ambientale del Parco Basso e dei Quadrati.

La fruizione dell'Area protetta sarà migliorata realizzando percorsi pedonali, equestri e ciclabili che ne consentano una differenziata e mirata visita; tale rete dovrà essere integrata con quella esterna al Parco. E' inoltre, a tal fine, necessario provvedere al rifacimento ed all'adeguamento della segnaletica direzionale e di informazione e delle aree di sosta.

All'interno dell'Area attrezzata l'accessibilità veicolare sarà regolamentata e limitata ai mezzi di servizio, di soccorso, antincendio, di lavoro, nonché dei dipendenti, degli operatori, dei residenti ed dei fruitori delle strutture ricettive; per questi ultimi il regolamento stabilirà, tra l'altro, i punti accesso dei mezzi ed i percorsi per raggiungere le varie destinazioni.

Con mezzi pubblici e secondo le disposizioni dell'Ente di gestione sarà possibile raggiungere, dalle aree di parcheggio esterne, le zone di accoglienza previste all'interno dell'Area attrezzata.

L'intera area del Borgo Castello sarà pedonalizzata; le auto di coloro a cui è consentito l'accesso al Borgo Castello saranno ospitate in un apposito parcheggio realizzato in modo da non interferire con tale previsione.

Lo sviluppo edilizio (nuove costruzioni residenziali) nella zona di pre-Parco viene contenuto nelle aree già intensamente urbanizzate, salvo che per esigenze strettamente connesse alla attività agricola. Nelle altre aree sono ammessi interventi di ristrutturazione e limitati ampliamenti nella misura in cui sono previste operazioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree di pertinenza e degli immobili.

Il contenimento dell'attività edilizia assume particolare significato nelle zone marginali dell'area protetta e costituisce indirizzo per gli strumenti urbanistici comunali e per i piani territoriali provinciali e regionali al fine di evitare il fenomeno di insularizzazione del Parco e garantire il mantenimento di corridoi ecologici e paesaggistici.

Nella zona di pre-Parco la nuova costruzione di edifici industriali ed artigianali è ammessa esclusivamente nelle aree a ciò destinate ed è subordinata alla stipula di Convenzioni con il Comune e con l'Ente di gestione dell'Area protetta od alla predisposizione di Atti di impegno unilaterale che disciplinino modalità, requisiti, tempi di realizzazione degli interventi edilizi e di riqualificazione paesaggistica, nonché le modalità di gestione delle aree scoperte.

Al di fuori delle aree specificatamente destinate è consentita la ristrutturazione dei fabbricati industriali ed artigianali; gli ampliamenti sono consentiti a condizione che vengano effettuati, se necessario, interventi di riqualificazione paesaggistica delle strutture e di sistemazione e riordino delle aree scoperte e che venga attuato un piano di sviluppo occupazionale adeguato agli ampliamenti stessi.

Il Piano prevede interventi complessi e coordinati per riorganizzare e recuperare paesaggisticamente aree caratterizzate da situazioni di disordine urbanistico, con eventuale presenza di manufatti impropri o deturpanti o di situazioni di degrado. Si tratta delle aree C ed R, la prima in Comune di Venaria Reale, la seconda in Comune di Druento, dove sono previsti interventi di demolizione di manufatti impropri, di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico dei fabbricati esistenti, di recupero e, nel caso dell'area C, di eventuale ampliamento secondo criteri di compatibilità con le caratteristiche dei luoghi.

Il Piano individua inoltre l'area interessata dalle Piste di Collaudo FIAT e stabilisce che la loro rilocalizzazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010; con una Convenzione tra proprietà e Regione Piemonte saranno definite le procedure, le modalità e la tempistica della rilocalizzazione, la dismissione dell'area e degli altri immobili alla Regione stessa e gli interventi di ripristino paesaggistico ed ambientale.

Nell'area di proprietà regionale la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree agricole deve avvenire mediante la ricostituzione di viali e di filari lungo le rogge e le rotte, di siepi ed il rifacimento e la riorganizzazione funzionale delle recinzioni. E' prevista la rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica delle fasce boscate lungo i corsi d'acqua, mediante l'eliminazione delle specie infestanti e la graduale ricostituzione della struttura e della composizione vegetazionale autoctona.

Vengono individuate o ridefinite le seguenti aree di particolare interesse naturalistico:

- Brughiere di Pian Costere
- Laghi artificiali della Tenuta "I Laghi"
- Lago Risera
- Lanche della Verna
- Lanche Ferloc
- Lago dei Germani
- Prati umidi dei Galliassi
- Lanca della Bassa delle Cannette
- Lanca della Bassa dei Cani
- Lanca della Bassa Madrello
- Lanca del Valsoglia
- Lanca della Bassa Collieria
- Fascia fluviale della Stura di Lanzo
- Lanche del Ceronda
- Lago di Pralungo

Tali biotopi costituiscono rilevanti esempi di diversità biologica da sottoporre a specifiche misure di tutela e di monitoraggio, le quali saranno definite dal Piano naturalistico in conformità con le linee di indirizzo previste dalla presente variante di Piano d'Area.

La gestione forestale viene orientata a ricostituire la polifunzionalità del bosco, in particolare sui terreni di proprietà regionale dove può pienamente essere attuata superando il limitante concetto di bosco di produzione. Nell'area di proprietà regionale è in particolare prevista la ricostituzione di boschi sui prato-pascoli marginali e non più utilizzati dai bovini.

Le indicazioni relative alla gestione forestale del Parco, contenute nel documento allegato, costituiscono norma per la tutela ambientale e paesistica ed individuano gli obiettivi per la revisione del Piano di Assestamento forestale della proprietà regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 98-10100, del 22 settembre 1981 e reso esecutivo con Decreto del presidente della Giunta regionale n. 8658, del 11 novembre 1981 e avente validità fino al 1990.

Il documento fornisce inoltre precisazioni ed integrazioni di carattere normativo, in relazione alla esperienza di applicazione ed ai nuovi orientamenti selvicolturali, alle prescrizioni del Piano di Assestamento forestale delle proprietà non regionali, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 23-9299, del 25 novembre 1986, reso esecutivo con Decreto del presidente della Giunta regionale n. 136, del 14 gennaio 1987 e prorogato fino al 31 dicembre 1997 con D.P.G.R. n. 381 del 6 febbraio 1997.

L'allevamento dei bovini e degli equini, nell'area di proprietà regionale, deve essere ridotto per ragioni economiche e per eliminare la concorrenza alimentare con gli ungulati selvatici; tali interventi diminuiranno inoltre la pressione ed i danni sul bosco da parte degli animali. Il numero dei capi dovrà essere commisurato alla necessità di garantire la manutenzione e l'utilizzo dei prati e dei prato-pascoli senza acquistare foraggio dall'esterno.

Il mantenimento dell'allevamento bovino ed equino ha inoltre il significato di conservare una preziosa testimonianza di un'attività che storicamente e funzionalmente ha da sempre caratterizzato e condizionato il paesaggio della Mandria. Per quanto riguarda i bovini è inoltre prevista l'attuazione di un programma di allevamento e conservazione delle razze in via di estinzione, da svolgersi in collaborazione con soggetti qualificati.

Si prevede l'eliminazione degli allevamenti di selvaggina per ripopolamenti a fini venatori in quanto non aderenti con le finalità istitutive del Parco.

Sull'intero territorio dell'Area protetta si dovranno incentivare attività agricole compatibili, utilizzando strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali, al fine di tendere alla ricostituzione di un paesaggio agrario ecologicamente e paesaggisticamente diversificato.